

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 29-6659

Art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. - Approvazione degli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e dei relativi Accordi Attuativi tra Università e Azienda Sanitaria per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- l'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. prevede che per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" disciplina, in particolare, al Titolo VI la Formazione dei medici specialisti;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, adottato in attuazione della riforma generale degli studi universitari introdotta dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, disciplina il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, approvato in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, definisce gli standard generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di Specializzazione;
- i Decreti MIUR 25 settembre 2017, n. 2483 e n. 2485 hanno accreditato, ai sensi del citato D.I. n. 402/2017 e su proposta dell'Osservatorio Nazionale della formazione medico specialistica, le Scuole di Specializzazione di area sanitaria rispettivamente dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, elencando per ogni Scuola interessata la relativa lista delle strutture della rete formativa.

Dato atto che:

- con D.G.R. n. 29 – 5083 del 18 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino per le Scuole di specializzazione in Medicina, con validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- con D.G.R. n. 28 – 5082 del 18 dicembre 2012 si è provveduto ad approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale per le Scuole di specializzazione in Medicina, con validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2012/2013;
- con D.G.R. n. 19 – 3503 del 20 giugno 2016 si è provveduto ad approvare la proroga dei sopraindicati Protocolli d'Intesa Regione-Università, per l'a.a. 2015/2016, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 502 del 1992, in attesa dell'emanazione del decreto

attuativo sui requisiti e sugli standard della rete formativa per ogni tipologia di scuola di specializzazione, di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 4 febbraio 2015, n. 68.

Dato atto che, a fronte della necessità di approvare i nuovi schemi di protocollo d'Intesa Regione-Università, nonché gli schemi degli accordi attuativi tra Università e Azienda sanitaria facente parte della rete formativa delle singole Scuole di specializzazione, a decorrere dall'a.a. 2016/2017, nel rispetto delle nuove disposizioni previste dal citato D.I. 13 giugno 2017, n. 402, la Direzione regionale Sanità, tenuto conto che i suddetti Protocolli d'intesa disciplinano i rapporti tra la Regione e le Università in relazione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ha provveduto a convocare la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6 agosto 2007, n. 18.

Preso atto del parere favorevole espresso in data 5 febbraio 2018 dalla Sezione I (Università degli Studi di Torino) della citata Commissione Paritetica Regione-Università in merito all'approvazione degli schemi di Protocollo di Intesa Regione-Università e di Accordo Attuativo tra Università e Azienda sanitaria, come da allegati A) e A1) della presente deliberazione.

Preso atto, inoltre, del parere favorevole espresso in data 13 febbraio 2018 dalla Sezione II (Università degli Studi del Piemonte Orientale) della citata Commissione Paritetica Regione-Università in merito all'approvazione degli schemi di Protocollo di Intesa Regione-Università e di Accordo Attuativo tra Università e Azienda sanitaria, come da allegati B) e B1) della presente deliberazione.

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione degli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, come da allegati A) e B) della presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, per le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, aventi durata decennale a decorrere dall'a.a. 2016/2017, salvo l'esigenza di intervenire nel rinnovo prima della scadenza su richiesta delle parti o per mutamenti della normativa.

Ritenuto, altresì, necessario provvedere all'approvazione degli schemi di Accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Torino/l'Università degli Studi del Piemonte Orientale e l'Azienda sanitaria facente parte della rete formativa di ciascuna Scuola di specializzazione, come da allegati A1) e B1) della presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, aventi durata quinquennale a decorrere dall'a.a. 2016/2017.

Richiamato il comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per la sottoscrizione dei citati Protocolli d'Intesa Regione-Università e degli Accordi attuativi Università-Azienda Sanitaria, secondo cui i suddetti atti dovranno essere sottoscritti, pena la nullità, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Dato atto che i citati protocolli d'intesa Regione-Università, i cui schemi di riferimento sono allegati al presente provvedimento - Allegati A) e B) - rivestono interesse regionale esclusivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, e che le spese relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 250,00, sono a carico del bilancio regionale e trovano copertura ai sensi della L.R. 28 dicembre 2017, n. 24 e della D.G.R. 2 - 6327 del 12 gennaio 2018 sul Cap. di spesa 195102/18 - Missione 13, Programma 01 dell'esercizio finanziario 2018.

Visto l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.;

visto il D.P.C.M. del 6 luglio 2007;
visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118;
visto il D.I. del 4 febbraio 2015, n. 68;
visto il D.M. del 13 giugno 2017, n. 402;
visto il D.M. 25 settembre 2017, n. 2483;
visto il D.M. 25 settembre 2017, n. 2485;
vista la L.R. del 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i.;
vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
vista la L.R. 28 dicembre 2017, n. 24.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, gli schemi di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino e tra la stessa Regione e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, quali allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernenti la regolamentazione dei rapporti tra Regione-Università per le scuole di specializzazione di area sanitaria, aventi durata decennale a decorrere dall'a.a. 2016/2017;
- di approvare gli schemi relativi agli Accordi attuativi tra Università e l'Azienda sanitaria facente parte della rete formativa per ciascuna scuola di specializzazione interessata, quali allegati A1) e B1) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, aventi durata quinquennale a decorrere dall'a.a. 2016/2017;
- di demandare al Presidente della Regione la sottoscrizione dei suddetti Protocolli d'intesa Regione – Università;
- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8, le spese contrattuali relative all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972, pari ad un massimo di Euro 250,00, derivanti dalla stipula dei suddetti Protocolli d'Intesa Regione-Università, sono a carico del bilancio regionale e trovano copertura ai sensi della L.R. 28 dicembre 2017, n. 24 e della D.G.R. 2 – 6327 del 12 gennaio 2018 sul Cap. di spesa 195102/18 – Missione 13, Programma 01 dell'esercizio finanziario 2018.
- di demandare al Settore regionale "Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" l'adozione degli atti e degli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA**

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione, nato a (..) il..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro – tempore....., nato a....., il....., per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Con Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- Il Decreto MIUR 25 settembre 2017, n. 2483 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;

- Il fabbisogno dei medici specialisti è determinato con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, e comunicato al Ministero della Sanità e al MIUR, così come previsto all'art. 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- L'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 4 giugno 2001, è stato ricostituito rinnovando la composizione dei suoi componenti con apposito atto deliberativo regionale n. 19 – 4144 del 2 novembre 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

- a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le suddette strutture (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

- c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

Art. 2

Formazione in strutture extra rete formativa

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, così come previsto e con le modalità specificate nell'Allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3

Accordi Attuativi

La Regione collabora ai fini della formazione medico specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliere Universitarie, sia attraverso le strutture che possiedono gli standard richiesti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

L'individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale deriva dalla rete formativa; le modalità di utilizzazione di tali strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie, il cui schema tipo di Accordo sarà approvato dalla Regione e dall'Università con successivo provvedimento amministrativo, tenendo conto di quanto previsto nel presente Protocollo e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le strutture individuate, facenti parte della rete formativa, devono rispettare i requisiti standard previsti dal D.I. 13 giugno 2017, n. 402;
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, così come definito dal D.M. 4 febbraio 2015 n. 68;
- una stessa struttura non potrà essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi;
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della Scuola e devono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione;
- l'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;
- le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor;
- l'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, fermo restando che in nessun caso l'attività del medico in formazione è sostitutiva di quella del personale di ruolo;
- le Aziende devono assicurare agli specializzandi l'accesso a tutti i servizi previsti per il personale dipendente (ivi compresa la mensa aziendale, ove esistente) secondo le modalità stabilite dalla singola Azienda.

Art.4

Contratti aggiuntivi

La Regione potrà finanziare contratti aggiuntivi ai contratti statali per le specializzazioni mediche, in relazione al fabbisogno formativo definito dalla Regione d'intesa con l'Università.

Tale fabbisogno è stabilito, con cadenza triennale, per ciascuno anno accademico, e per singola Scuola di Specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione regionale con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Le Aziende assicurano agli specializzandi i servizi previsti per il personale dipendente quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa questo sarà regolato secondo le modalità stabilite negli Accordi con le singole Aziende.

Art. 6

Attività didattica

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, e personale dipendente del S.S.N. o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Agli specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08), secondo le modalità stabilite nello Schema tipo di Accordo Attuativo.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Art. 8

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9

Osservatorio Regionale

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è articolato in tre sezioni di lavoro (medica, chirurgica e dei servizi).

Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all'Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l'area di propria competenza.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.

Ai sensi dell'Allegato al Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche", l'Osservatorio Regionale sarà chiamato a collaborare con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L'Osservatorio può porre in atto proposte, valutazioni, validazioni e analisi su modelli matematici ed elaborazioni statistiche nonché avvalersi di strumenti, metodologie e tecniche avanzate, al fine di svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo nelle materie di propria competenza.

L'attività di segreteria dell'Osservatorio viene svolta dal Settore Regionale competente.

Art. 10

Verifica di attuazione

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11

Validità

Le disposizioni del presente Protocollo d'intesa si applicano a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Il Protocollo ha durata decennale e potrà essere rinnovato, anche prima della sua scadenza, con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'eventuale approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 12

Spese di bollo e registrazione

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Lì

Regione Piemonte
Il Presidente
(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino
Il Rettore
(Documento firmato digitalmente)

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO E L'AZIENDA.....
ANNI ACCADEMICI 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021**

TRA

L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, Prof....., nato a, il, per la carica domiciliato a Torino, via G. Verdi n. 8,

E

L'Azienda, in prosieguo d'atto denominata ".....", con sede in, via....., in persona del Legale Rappresentante, nato a il

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto MIUR 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per

assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto MIUR 25 settembre 2017, n. 2483 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n.del ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR 2483/2017 di cui in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

La modificazione o integrazione dell'allegato/degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potrà avvenire con scambio di note e non comporta modificazioni al presente Accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa è consentito alle seguenti condizioni, specificate qui di seguito:

.....
L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture in allegato/allegati quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della

Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

Art. 4

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 5

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 6

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, le AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e San Luigi di Orbassano effettuano per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

L'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

Art. 7

Sicurezza

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari effettuati.

Art. 8

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento dei dati personali ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali con e senza strumenti elettronici e con particolare attenzione alla sicurezza informatica (misure minime, idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03 e successive modifiche) e misure adeguate e alle policy interne

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati

Art. 9

Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE PER LE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione
....., nato a (...) il..... e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - Piazza Castello n.165,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, prof....., nato a....., il....., per la carica domiciliato a Vercelli, via Duomo n. 13,

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Con DPCM 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Con Decreto Rettorale Rep. n. 154 del 19/04/2010 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Con Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 sono stati definiti gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- Il Decreto MIUR n. 2485 del 25/09/2017 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;

- Il fabbisogno dei medici specialisti è determinato con cadenza triennale dalla Regione, d'intesa con l'Università, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, e comunicato al Ministero della Sanità e al MIUR, così come previsto all'art. 35 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
- L'Osservatorio Regionale per la formazione medico specialistica di cui all'art. 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, istituito con apposito atto deliberativo regionale n. 17-3135 del 4 giugno 2001, è stato ricostituito rinnovando la composizione dei suoi componenti con apposito atto deliberativo regionale n. 19 – 4144 del 2 novembre 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Rete Formativa

La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

Per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

- a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- b) strutture collegate: di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria;

Le suddette strutture (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

- c) strutture complementari: strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

Una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

Art. 2

Formazione in strutture extra rete formativa

La formazione specialistica può altresì svolgersi in strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, così come previsto e con le modalità specificate nell'Allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017 n. 402.

Art. 3

Accordi Attuativi

La Regione collabora ai fini della formazione medico specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliere Universitarie, sia attraverso le strutture che possiedono gli standard richiesti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS.

L'individuazione delle strutture del Servizio sanitario regionale deriva dalla rete formativa; le modalità di utilizzazione di tali strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie, il cui schema tipo di Accordo sarà approvato dalla Regione e dall'Università con successivo provvedimento amministrativo, tenendo conto di quanto previsto nel presente Protocollo e, in particolare, dei seguenti aspetti:

- le strutture individuate, facenti parte della rete formativa, devono rispettare i requisiti standard previsti dal D.I. 13 giugno 2017, n. 402;
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della Scuola, così come definito dal D.M. 4 febbraio 2015 n. 68;
- una stessa struttura non potrà essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
- ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi;
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della Scuola e devono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione;
- l'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;
- le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor;
- l'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, fermo restando che in nessun caso l'attività del medico in formazione è sostitutiva di quella del personale di ruolo;
- le Aziende devono assicurare agli specializzandi l'accesso a tutti i servizi previsti per il personale dipendente (ivi compresa la mensa aziendale, ove esistente) secondo le modalità stabilite dalla singola Azienda.

Art.4

Contratti aggiuntivi

La Regione potrà finanziare contratti aggiuntivi ai contratti statali per le specializzazioni mediche, in relazione al fabbisogno formativo definito dalla Regione d'intesa con l'Università.

Tale fabbisogno è stabilito, con cadenza triennale, per ciascuno anno accademico, e per singola Scuola di Specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione regionale con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni medico in formazione i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della Struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

I medici in formazione specialistica sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Le Aziende assicurano agli specializzandi i servizi previsti per il personale dipendente quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa questo sarà regolato secondo le modalità stabilite negli Accordi con le singole Aziende.

Art. 6

Attività didattica

L'attività didattica nelle Scuole di Specializzazione è svolta da professori e ricercatori universitari, professori a contratto, e personale dipendente del S.S.N. o da altri enti convenzionati appartenenti alla rete formativa della Scuola.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi sono tenuti ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Agli specializzandi saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari previsti ed erogata la formazione/informazione per la tutela della sicurezza e della salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08), secondo le modalità stabilite nello Schema tipo di Accordo Attuativo.

Degli accertamenti sanitari effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Art. 8

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda sanitaria presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9

Osservatorio Regionale

L'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica è articolato in tre sezioni di lavoro (medica, chirurgica e dei servizi).

Ogni sezione di lavoro svolge funzioni attribuite all'Osservatorio relativamente ai percorsi formativi delle scuole di specializzazione afferenti l'area di propria competenza.

L'Osservatorio regionale, oltre a fornire elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale, ha il compito di definire i criteri di rotazione degli specializzandi tra le strutture inserite nella rete formativa e verificare lo standard di attività assistenziale dei medici in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende in strutture sanitarie.

Ai sensi dell'Allegato al Decreto Direttoriale MIUR 21.07.2009 in materia di "Procedimento di Verifica e Controllo dei Requisiti Minimi delle Scuole di Specializzazione Mediche", l'Osservatorio Regionale sarà chiamato a collaborare con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Specialistica nella fase di verifica e in quella, eventuale, della sospensione e decadenza della Scuola.

L'Osservatorio può porre in atto proposte, valutazioni, validazioni e analisi su modelli matematici ed elaborazioni statistiche nonché avvalersi di strumenti, metodologie e tecniche avanzate, al fine di svolgere attività di monitoraggio, verifica e controllo nelle materie di propria competenza.

L'attività di segreteria dell'Osservatorio viene svolta dal Settore Regionale competente.

Art. 10

Verifica di attuazione

Per la verifica dell'attuazione del presente Protocollo e le eventuali controversie si fa riferimento alla Commissione paritetica Regione-Università per i Protocolli d'Intesa. La citata Commissione ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria ed è presieduta dal Direttore Regionale per la Sanità, o suo delegato.

I rappresentanti di entrambe le Parti potranno richiedere la convocazione della Commissione Paritetica per i Protocolli d'Intesa e l'inserimento all'o.d.g. dei temi di confronto proposti.

La convocazione della citata Commissione avviene a cura della Direzione Sanità dell'Assessorato Regionale, che assicura anche la stesura dei verbali di ciascuna riunione, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione Paritetica, di norma, nella seduta successiva.

Art. 11

Validità

Le disposizioni del presente Protocollo d'intesa si applicano a decorrere dall'anno accademico 2016/2017. Il Protocollo ha durata decennale e potrà essere rinnovato, anche prima della sua scadenza, con appositi provvedimenti per esigenze delle parti o mutamenti della normativa.

In ogni caso esso rimane in vigore sino all'eventuale approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 12

Spese di bollo e registrazione

Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.

Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Lì

Regione Piemonte

Il Presidente

(Documento firmato digitalmente)

Università degli Studi del Piemonte Orientale

Il Rettore

(Documento firmato digitalmente)

**SCHEMA TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
PIEMONTE ORIENTALE E L'AZIENDA.....
ANNI ACCADEMICI 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019 - 2019/2020 – 2020/2021**

TRA

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale 94021400026, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro - tempore, prof....., nato a....., il....., per la carica domiciliato a Vercelli, via Duomo n. 13,

E

L'Azienda, in prosieguo d'atto denominata ".....", con sede in, via....., in persona del Legale Rappresentante, nato a il

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del S.S.N., connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del S.S.N., le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università, le Aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli IRCCS e gli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DPCM 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del Medico in formazione con l'Università e la Regione;
- Il Decreto Rettorale Rep. n. 154 del 19/04/2010 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto MIUR 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;

- il suddetto Decreto ha previsto che per strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della Scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;

b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria

Le strutture di cui sopra (punti a) e b)) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.

c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.

- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.
- Il Decreto MIUR n. 2485 del 25/09/2017 che ha stabilito di accreditare le Scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale elencando per ognuna la relativa lista delle strutture della rete formativa;
- il Protocollo d'Intesa Regione Piemonte/Università, di seguito denominato Protocollo, approvato con deliberazione di G.R. n.del ha disciplinato le modalità di reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e sue modifiche ed integrazioni;
- l'art. 2 del predetto Protocollo prevede che le modalità di utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola siano definite attraverso Accordi Attuativi tra l'Università e le singole Aziende sanitarie;
- le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al DI 402/2017 e al decreto MIUR n. 2485/2017 di cui in premessa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
La modificazione o integrazione dell'allegato/degli allegati, relativi agli elenchi delle Scuole di Specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potrà avvenire con scambio di note e non comporta modificazioni al presente Accordo.

Art. 2
Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l'accesso al servizio mensa è consentito alle seguenti condizioni, specificate qui di seguito:

.....
L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi.

L'Azienda garantisce, per le strutture in allegato/allegati, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.

Art. 3
Organizzazione dell'attività formativa ed assistenziale

I Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione di cui all'Allegato comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda, i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della

Scuola di Specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando é riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione dei medici in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori/Coordinatori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Art. 4

Attività didattica

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle Scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'Ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli/Comitati Ordinatori delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 5

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, sono affidate, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del SSN o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il SSN.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda presso la quale si svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, l'Azienda Ospedaliero Universitario "Maggiore della Carità" di Novara effettua per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università del Piemonte Orientale gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del S.S.N.

Dei giudizi di idoneità effettuati dovrà essere data comunicazione all'Università.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

L'Azienda Ospedaliero Universitario "Maggiore della Carità" di Novara provvederà, altresì, ad erogare a tutti gli specializzandi la formazione di cui all'art. 37 D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 s.m.i.

Art. 8

Sicurezza

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 D.Lgs. 81/08, sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli accertamenti sanitari effettuati.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda si impegna a designare gli specializzandi quali incaricati al trattamento dei dati personali ed a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali con e senza strumenti elettronici e con particolare attenzione alla sicurezza informatica (misure minime, idonee di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice in materia di

protezione dei dati personali ex D. Lgs. 196/03 e successive modifiche) e misure adeguate e alle policy interne

Gli specializzandi si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento delle attività formative svolte e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati

Art. 10 Oneri

Resta inteso che l'attuazione del presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo e per l'Azienda, rispetto a quelli derivanti dal Protocollo e dal presente Accordo.

Art. 11 Validità

Il presente Accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'a.a. 2016/2017 e comunque fino all'approvazione del nuovo Accordo Attuativo.

Art. 12 Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola.

Art. 13 Spese di bollo e registrazione

Il presente Accordo sarà soggetto all'imposta di bollo a cura ed a spese dell'Azienda, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il Rettore
(Documento firmato digitalmente)

Per l'Azienda
Il Legale Rappresentante
(_____)
(Documento firmato digitalmente)

